

**7° AVVISO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO
PARZIALE DELLE C.D. “POLIZZE DORMIENTI” AFFLUITE AL FONDO
DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 343 E SS., LEGGE 266/2005.**

Ai sensi dell’art. 148 L. 388/2000 – Iniziative a vantaggio dei consumatori – DM 28/05/2010 e art. 5. Decreto MISE 12 febbraio 2019 (nuovo stanziamento per il rimborso parziale di polizze dormienti).

NUOVA FINESTRA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di rimborso parziale possono essere presentate dal 15 giugno 2020 al 15 settembre 2020 attraverso il Portale Unico Consap.

1. – PREMESSE E FINALITA’ DELLA PROCEDURA

L’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie (di seguito Fondo). Tale Fondo, a norma dell’art. 1, comma 345 è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario.

I commi 345 – *quater* e 345 – *octies* della Legge del 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunti dal comma 2-*bis* dell’art. 3 del Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con Legge 27 ottobre 2008, n. 166, riferiti alle cosiddette “polizze dormienti”, hanno modificato retroattivamente le disposizioni in materia di prescrizione delle polizze vita e di conseguenze di tale prescrizione “*con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006*”.

Il Decreto Ministeriale del 28 maggio 2010, in attuazione dell’art. 148 L. 388/2000, ha individuato le iniziative per favorire il rimborso delle c.d. “polizze dormienti” affluite al Fondo con particolare riferimento a quelle per le quali ha operato la retroattività di cui sopra.

Con i precedenti sei avvisi pubblici sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta anteriormente alla data del 1° luglio 2011.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 febbraio 2019 ha previsto all'articolo 5, comma 1, che “per favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte, e nel limite delle relative somme versate all’entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, di cui ai commi 345-*quater* e 345-*octies* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di euro 3.500.000”.

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA (di seguito, “Consap”) è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE), dell’attività di liquidazione

degli indennizzi in favore dei beneficiari delle polizze devolute al Fondo i cui requisiti sono specificati al successivo paragrafo 2.

2. – OGGETTO E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PARZIALE

Può essere presentata domanda di rimborso delle somme devolute al Fondo esclusivamente per le polizze vita prescritte per le quali sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:

- a. evento (morte/vita dell'assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
- b. prescrizione del predetto diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2012;
- c. rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell'Intermediario, per intervenuta prescrizione e conseguente trasferimento dell'importo della polizza al Fondo.
- d. non aver ricevuto alcun importo, anche parziale, nell'ambito dei precedenti avvisi di presentazione delle domande di rimborso.

In caso di accoglimento della domanda, potrà essere corrisposto al massimo il 50% dell'importo della polizza devoluto dall'Intermediario al Fondo, con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.

3. - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PARZIALE

La domanda deve essere inoltrata, previa registrazione, **esclusivamente tramite il Portale Unico di Consap (accessibile all'indirizzo <https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-polizze-dormienti/>), dal 15 giugno 2020 al 15 settembre 2020**; non saranno prese in carico le domande inoltrate attraverso altri canali (mail, pec, posta ordinaria ovvero raccomandata, etc...).

Ciascuna domanda di rimborso potrà essere riferita ad una sola polizza.

Il richiedente potrà generare la domanda tramite la compilazione guidata dei campi pubblicati sul Portale. La domanda, completata, dovrà essere scaricata, sottoscritta ed inviata unitamente alla documentazione specificata al successivo paragrafo 4, unicamente tramite il Portale sopra citato.-

4. – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RIMBORSO PARZIALE

La domanda di rimborso parziale dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso;
- b. codice fiscale;
- c. copia della polizza vita. In mancanza (ad es. in caso di smarrimento) sarà necessaria la denuncia di smarrimento ed una dichiarazione dell'Intermediario con indicazione di contraente, assicurato e beneficiario della polizza;

d. attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n.116 (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l'assicurazione sulla vita, etc), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l'Intermediario dichiara:

- 1) di aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e, in particolare, che:
 - i. l'evento (morte/vita dell'assicurato) o la scadenza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato siano intervenuti successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
 - ii. la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale assicurato sia intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2012;
- 2) i nominativi del contraente, dell'assicurato e del beneficiario;
- 3) il numero identificativo della polizza, indicato nella comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.P.R.
- 4) di aver estinto il contratto di polizza esistente e trasferito il capitale assicurato al Fondo, indicando la data del versamento, l'importo e il numero di CRO;
- 5) di aver rifiutato la prestazione assicurativa, per intervenuta prescrizione, con impegno a non provvedervi in futuro.

Se la domanda è presentata da persona diversa dall'avente diritto al rimborso, dovrà essere allegata, altresì, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al richiedente. Più precisamente:

- A. nel caso di richiesta avanzata dall'erede del beneficiario indicato in polizza, dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data del decesso del beneficiario, nonché i nominativi degli eredi (va specificato se trattasi di unici eredi) e il relativo grado di parentela;
- B. nel caso di richiesta avanzata per conto di un soggetto privo di capacità di agire, il provvedimento di nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno e l'eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare.
- C. nel caso di terzi incaricati della richiesta, dovrà essere prodotta delega o procura del beneficiario corredata dal documento d'identità del delegante e del delegato;

Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale (genitore o tutore).

NOTA BENE: In fase di compilazione della domanda dovrà essere fornito l'IBAN intestato all'avente diritto (o agli aventi diritto) al rimborso sul quale saranno bonificati gli importi riconosciuti in caso di accoglimento dell'istanza.

5. - MODALITÀ E TERMINI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande di rimborso, corredate della documentazione di cui al precedente paragrafo 4, pervenute a Consap, saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Consap, a seguito della ricezione della domanda tramite il Portale Unico di Consap, comunica al richiedente, l'acquisizione della domanda.

Se la documentazione prodotta dall'istante non consente di definire l'istruttoria della domanda di rimborso, Consap provvede a richiedere all'istante le opportune integrazioni, nel termine di 60

giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso. Consap, fermo il termine finale di cui al successivo capoverso, nel caso in cui la documentazione risulti ancora carente ovvero incompleta, formula ulteriori richieste di documenti.

L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il **31 dicembre 2020**, termine ultimo entro il quale dovranno pervenire tutti i documenti ritenuti utili all'accoglimento della domanda.

Le istanze che entro tale data non risulteranno idoneamente completate con la documentazione integrativa richiesta da Consap saranno respinte.

All'esito dell'istruttoria, Consap comunica l'accoglimento ovvero il rigetto motivato dell'istanza. Entro il **31 marzo 2021** Consap comunica la percentuale riconosciuta, calcolata rapportando lo stanziamento disponibile con l'ammontare totale delle domande accolte.

Tutte le notifiche del presente paragrafo 5 e, in generale, tutte le comunicazioni relative all'aggiornamento dello stato dell'istruttoria della propria istanza di rimborso sono effettuate all'indirizzo mail indicato in fase di compilazione della domanda, sul quale il richiedente ha eletto il proprio domicilio.

Il richiedente, quindi, potrà conoscere gli stati istruttori della domanda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricezione dell'istanza, accoglimento, percentuale riconosciuta, rigetto, richiesta di integrazione istruttoria, etc.) unicamente accedendo nella propria area riservata del Portale, esclusa ogni responsabilità del MISE nonché di Consap in caso di mancata presa visione degli aggiornamenti.

6. - EROGAZIONE DEI RIMBORSI PARZIALI E RELATIVI PAGAMENTI

L'esatta quantificazione dell'importo da corrispondere per le istanze accolte, fermo il limite massimo del 50%, potrà essere effettuata solo all'esito dell'istruttoria di tutte le domande di rimborso presentate a norma del presente Avviso, dunque nel mese di **marzo 2021**.

Conclusa l'istruttoria nei termini di cui al precedente paragrafo 5, Consap, entro la fine del mese di **marzo 2021**, determina l'ammontare complessivo degli importi da rimborsare e all'esito dell'accredito da parte del Ministero dello Sviluppo economico, provvede a disporre i rimborsi in favore degli aventi diritto entro i successivi 60 giorni.

Nel caso in cui lo stanziamento sia insufficiente a soddisfare il 50% della quota relativa alle domande accolte ai sensi del presente avviso, Consap procede al rimborso in misura proporzionalmente ridotta.

Le somme riconosciute sono rimborsate sull'IBAN intestato all'avente diritto (o agli aventi diritto) al rimborso, senza riconoscere oneri accessori ovvero interessi.

I rimborsi non sono assoggettati alle preventive verifiche di cui all'art. 48-*bis* del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e s.m.i., ai sensi delle circolari della R.G.S. n. 22/2008 e n. 29/2009, né sottoposti a comunicazioni ai sensi dell'art. 18 del decreto legge del 22/6/2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134. Restano esclusi in capo a Consap gli obblighi di verifica di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

7. - REFERENTE DELLA PROCEDURA

Il Responsabile dell'attività istruttoria è la dott.ssa Luana Bucalossi, titolare del Servizio Interventi Bancari Ausiliari e Certificazioni cui è assegnata la gestione dell'attività di rimborso delle polizze dormienti.

Il Responsabile del provvedimento di definizione dell'istruttoria è il dott. Carlo D'Andrea responsabile dell'Unità di business 3 - Servizi finanziari, in seno al quale opera il predetto Servizio.

8. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali di cui Consap entra in possesso in relazione alle attività svolte per effetto del presente avviso viene effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679.

CONTATTI:

Per eventuali informazioni/chiarimenti sono a disposizione degli interessati i seguenti contatti:

Sito web: <https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-polizze-dormienti/>

e-mail: polizzedormienti@consap.it (utilizzabile per chiarimenti sulla procedura di rimborso)

e-mail certificata: consap@pec.consap.it

Consap S.p.A. –polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 - ROMA